



COMUNE DI GIMIGLIANO

Provincia di Catanzaro

Via Maria SS di Porto

C.F.- P.IVA 00296900798

AVVISO PUBBLICO

FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER L'ANNUALITA' 2022 (FONDI RESIDUI) E PER L'INTERA ANNUALITA' 2023 DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021, PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI NEL COMUNE DI GIMIGLIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- è stato pubblicato il 14 dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che riparte il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021-2023;
- detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
- il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
- al Comune di Gimigliano è stata assegnata la somma complessiva di €. 180.029,49 per le annualità 2021, 2022 e 2023, pari a euro 60.009,83 per ciascuno degli anni di riferimento;
- **CONSIDERATO CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12/12/2025, è stata demandata alla sottoscritta Responsabile l'avvio della procedura per l'utilizzo del predetto contributo per **l'annualità 2022 (€11.314,22)** e per **l'intera annualità 2023**

per la seguente categoria di intervento: Art. 2, comma 2, lett. b) del DPCM 30.09.2021, prevedendo prioritariamente la *“concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese”*, che non siano già esistenti;

Tutto ciò premesso, con il presente bando SI INVITANO tutti i soggetti interessati, a presentare la propria proposta, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito specificate:

ARTICOLO 1 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari ad €. 71.324,05 di cui € **60.009,83 - annualità 2023** e ad € **11.314,22 (fondi residui annualità 2022)** per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del DPCM 30 settembre 2021.

ARTICOLO 2 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell'IVA se detraibile.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono ottenere il beneficio le **NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE**. Con **NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE** si intendono:

- Le attività costituite **DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO**;
- Le **IMPRESE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO REGOLARMENTE COSTITUITE E ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE** che intraprendono la nuova attività economica;

Per “**nuova attività economica**” si intende anche l’attivazione di un nuovo codice ATECO.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale – artigianale - agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo.
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, sono ritenute ammissibili SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- **acquisto di macchinari, impianti, attrezzature**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- **mezzi mobili**, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;
- **realizzazione di opere murarie e impiantistica**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;
- **acquisto di hardware e software** finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- **spese per polizze assicurative** relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla “nuova attività economica” come definita all'articolo 5.

NON SONO AMMESSE A FINANZIAMENTO le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;

- investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
- lavori in economia;
- acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- avviamento;
- beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 5 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” richiamata nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto si dovrà presentare una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'art.3, secondo il format Allegato.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore **08:00 del 23 dicembre 2025** in busta chiusa tramite consegna al protocollo comunale. Per la verifica del termine di presentazione della domanda farà fede la data e l'ora di arrivo al protocollo dell'Ente.

Può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà le precedenti.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

NON saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Inoltre, **A PENA DI ESCLUSIONE**, la domanda dovrà essere:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il contributo;
- Copia in corso di validità della Visura camerale in caso di attività già costituita;
- In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità;

Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità;

- Corredata della relazione descrittiva del progetto, comprensiva dell'elenco delle spese ammissibili di cui all'art.4 e dei preventivi dei costi da sostenere;

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 7 - AMMISSIONE E ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande il Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle istanze.

2. Sono irricevibili le domande:

- presentate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 6 del presente Avviso;
- prive della sottoscrizione del richiedente;
- prive di documento di identità in corso di validità.

3. SONO INAMMISSIBILI le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.

4. NON è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

ARTICOLO 8 - MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, si procede all'approvazione della graduatoria provvisoria, prevista per la categoria di intervento all'Art. 2, comma 2, let. b), previa valutazione dei progetti e quantificazione del contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

Numero Criterio	Descrizione Criterio	Punteggi o
1.	Tipologia di attività: <ul style="list-style-type: none">• Apertura nuova attività: punti 60• Attività esistenti che avviano una nuova attività economica: punti 30	Punti 60
2.	Importo dell'investimento da sostenere: da € 1.000 a € 20.000: punti 5 da € 20.001 a € 40.000: punti 15 da € 40.001 a € 62.316,39: punti 20	Punti 40

A parità di punteggio si terrà conto dell'età anagrafica del richiedente, favorendo quello più giovane.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito della pubblicazione della **graduatoria provvisoria**, il destinatario finale provvederà, entro 20 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica come esplicitato all'art.3;
2. la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.
3. Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (**graduatoria definitiva**).
4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013,

corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

5. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 2 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

6. Coloro che risulteranno assegnatari delle risorse per l'annualità 2022 non potranno accedere all'assegnazione delle risorse annualità 2023 e viceversa.

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:

- a) la prima quota a titolo di **stato di avanzamento** sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di **saldo**.

2. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:

2.1 Stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. La richiesta, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco di eventuali pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di

spesa e indicazione delle modalità di pagamento;

b) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;

Entro 10 giorni dall'accredito del contributo al beneficiario lo stesso OBBLIGATORIAMENTE dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento dei fornitori.

2.2 Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:

a) La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata al precedente punto 2.1..

b) Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

Entro 10 giorni dall'accredito del contributo al beneficiario lo stesso OBBLIGATORIAMENTE dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento dei fornitori.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del comune.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel GDPR Reg. UE 2016/679 e nel D. L.gs. n. 101/2018 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di

documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 11 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 12 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

a) Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013.

b) La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.

c) In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 13 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di GIMIGLIANO;

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 14 -TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.L.gs. n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).
2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Gimigliano.

Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativa;

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.gimigliano.cz.it.

ARTICOLO 16 -DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Gimigliano

Il responsabile dell'Area Amministrativa e del procedimento

Dott.ssa Maria Angelica SIRIANNI

